

LAVORO

N. 14564/2012 REG. GEN.
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1166/10 R.G.
N° 1386 C.F.N.

assegnata a sentenza
il 8.6.13

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 novembre 2012

da

DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele, elettivamente domiciliati in Milano, Viale Regina Margherita, n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pelazza, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Margherita Pelazza, per delega in margine al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

AMSA – Azienda Milanese Servizi Ambientali s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano, Via G. Modena, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Bigoni, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Franco Raimondo Boccia e all'Avv. Marcello Bonomo, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;

convenuto

OGGETTO: contratti a termine
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

CONCLUDEVANO

PER I RICORRENTI DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele:

- a) dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia del termine apposto alle lettere di assunzione AMSA s.p.a. 27.06.2011

ovvero alle lettere di assunzione 14.09.2011, ovvero, ancora, alle lettere di assunzione 28.06.2012, e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra i ricorrenti ed AMSA s.p.a. a decorrere dal 04.07.2011, ovvero dal 16.09.2012, ovvero dal 02.07.2012;

b) condannare AMSA s.p.a. a reimmettere i ricorrenti nel posto di lavoro e a corrispondere loro l'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, punto 5, L. 183/2010, da determinarsi nel massimo;

c) dichiarare il diritto dei ricorrenti ad effettuare la prestazione lavorativa con orario a tempo pieno, e condannare AMSA s.p.a. a organizzare tale effettuazione della prestazione a tempo pieno, e condannarla, altresì, a corrispondere le differenze retributive derivanti dall'illegittima applicazione del *part-time*, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

PER IL CONVENUTO AMSA s.p.a.:

1) in via preliminare, dichiarare la decadenza in cui è incorsa parte ricorrente ai sensi dell'art. 32, L. 183/2010 nonché l'inammissibilità delle domande formulate ricorso per tutte le ragioni illustrate;

2) nel merito, in via principale, rigettare le domande proposte dai sig.ri DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti;

3) in via subordinata, in caso di non creduto accoglimento dell'avversa domanda, si chiede che venga applicata la sola sanzione risarcitoria di cui all'art. 32, quinto comma, L. 183/2010 nella misura minima pari a 2,5 mensilità;

4) con vittoria delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28 novembre 2012, DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele ricorrevano al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di AMSA s.p.a..

Rilevavano i ricorrenti di aver lavorato alle dipendenze di AMSA nel periodo dal 4 luglio 2011 al 1° settembre 2012 sulla base di tre successivi contratti con apposizione di termine nullo o illegittimo, in particolare:

- contratti conclusi il 27 giugno 2011 (docc. 1 e 2 fasc. ric.) con decorrenza dal 4 luglio 2011 al 2 settembre 2011, orario di

lavoro a pieno tempo; la causale dell'apposizione del termine era la seguente: *"Sostituzione dei dipendenti assegnati ai servizi operativi con mansioni di operatore ecologico «adetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli», che fruiranno delle ferie nel periodo che va dal 4 luglio 2011 al 2 settembre 2011, coincidente con il programma di ferie"*, inquadramento nel 1° livello, mansione di operatore ecologico addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli;

- contratti conclusi il 14 settembre 2011 (docc. 3 e 4 fasc. ric.), con decorrenza dal 16 settembre 2011 al 30 dicembre 2011, la causale dell'apposizione del termine era la seguente: *"esigenza di potenziare il servizio di raccolta foglie a favore del Comune di Milano per il periodo che va dal 16 settembre 2011 al 30 dicembre 2011"*, inquadramento nel 1° livello, mansione di operatore ecologico addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli;

- contratti conclusi il 28 giugno 2012 (docc. 5 e 6 fasc. ric.), con decorrenza dal 2 luglio 2012 al 1° settembre 2012, la causale dell'apposizione del termine era la seguente: *"Assunzione per lo svolgimento del servizio operativo di Spazzamento (Di Martino) di Raccolta (Di Stefano) in sostituzione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato assegnati al servizio operativo con mansioni di operatore ecologico addetto all'attività di Spazzamento (ovvero di Raccolta) anche con l'ausilio di veicoli nell'Area Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, presso il sito operativo aziendale di Primaticcio, che fruiranno delle ferie nel periodo che va dal 2 luglio 2012 al 1° settembre 2012, in conformità con il programma di ferie del personale"*, inquadramento nel 1° livello, orario di lavoro: lunedì — giovedì — venerdì — sabato dalle ore 9,45 alle ore 15,45 (Di Martino), da lunedì a venerdì, dalle ore 05,30 alle ore 9,30, sabato, dalle ore 06,50 alle ore 10,50 (Di Stefano).

Con raccomandata del 24 settembre 2012, spedita il giorno successivo e pervenuta ad AMSA s.p.a. il 26 settembre 2012 (doc. 19 fasc. ric.) DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele avevano eccepito la nullità dei termini apposti ai contratti indicati.

Costituendosi, AMSA s.p.a. eccepiva innanzitutto la decadenza ex art. 32 L. 183/2010; eccepiva poi l'inammissibilità delle domande formulate e chiedeva, in ogni caso, il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza dell'8 aprile 2013, risultato vano il tentativo di conciliazione ed omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele va dichiarato inammissibile.

Quanto alla prima eccezione di AMSA s.p.a., la società rileva che i ricorrenti sarebbero incorsi nella decadenza *ex art. 32 L. 183/2010* per le prime due coppie di contratti, non avendo i ricorrenti osservato l'obbligo di impugnazione entro 60 giorni stabilito dalla norma indicata.

L'eccezione va posticipata all'esame della seconda eccezione di AMSA s.p.a., di portata più generale ed assorbente.

2. AMSA s.p.a. eccepisce infatti, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in via generale, e dunque anche per la terza coppia di contratti, per via della *certificazione* ascrivibile ai provvedimenti della Commissione di Certificazione dell'Università degli Studi di Roma tre nn. 158, 163, 352, 353 del 2011 e 210, 213, del 2012 (docc. 7 – 12 fasc. ric.).

Il sistema normativo di riferimento è il seguente.

Ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 276/2003 *“Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.”* La norma è stata recentemente riformulata dall'art. 30, comma 4, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (il c.d. *Collegato lavoro*).

Il successivo art. 79 del D.Lgs. 276/2003 dispone che *“Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.”*

Da ultimo, l'art. 80 del D.Lgs. 276/2003 dispone che *“1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma*

negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.

2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.

3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.

4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificadorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.”

3. DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele (avendo espletato il tentativo di conciliazione: docc. 22 - 24 fasc. ric.) impugnano “il termine apposto alle lettere di assunzione” (v. il *petitum* sopra riportato) per i seguenti motivi:

a) genericità delle causali per la mancata indicazione degli elementi ritenuti necessari (lavoratori da sostituire, mansioni, durata ecc.) nel primo e terzo contratto;

b) inidoneità ed assenza di nesso causale tra le assunzioni a termine effettuate con il secondo contratto per esigenze produttive nonché “sganciamento”, nei fatti, dalla causale addotta essendo impossibile la sostituzione del lavoratore a tempo pieno con un lavoratore a tempo parziale con riferimento al primo ed al terzo contratto;

c) carattere, in generale, fraudolento delle assunzioni.

4. Nel D.Lgs. 276/2003, come sopra delineato, il rapporto tra la certificazione (che ha l'evidente scopo di favorire la piena consapevolezza delle parti circa la volontà negoziale espressa e circa la regolarità dell'atto accertando, con un parimenti evidente scopo deflazionistico del contenzioso) e la giurisdizione ordinaria è regolato dall'art. 80 con *esclusivo riguardo agli effetti dell'atto di certificazione*.

I ricorsi giurisdizionali previsti (avanti il giudice del lavoro ed avanti il giudice amministrativo) rappresentano invero rimedi *contro l'atto di certificazione* e costituiscono mezzi per promuovere la caducazione degli effetti del medesimo, come fatto palese dall'art. 79 cit..

Tale influenza deflattiva della certificazione sulla giurisdizione sarebbe evidentemente pregiudicata se si accedesse alla tesi (fatta propria implicitamente dai ricorrenti che impugnano *i contratti* e non gli atti accertativi) secondo cui vi sarebbe la possibilità di accertamento giudiziale *senza* che sia proposto il ricorso *contro l'atto di certificazione* previsto dal citato art. 80.

La possibilità di accertamento del Tribunale è invero impedita dall'efficacia giuridica della certificazione, che *incide* sul potere del giudice di effettuare qualsiasi accertamento incompatibile con la qualificazione del contratto decisa dal certificatore, finché permanga l'anzidetta efficacia, come si desume dall'art. 79 cit., che, come sopra riportato fa "*salvi [solamente] i provvedimenti cautelari.*"

Opinare diversamente significherebbe aver posto nel nulla l'*interna citata normazione* e aver aggravato, al più, gli adempimenti burocratici (che si rivelerebbero del tutto inutili) individuati da una norma con chiaro, invece, *ratio* deflattiva.

Mancano l'impugnazione degli atti certificativi, risulta quindi la complessiva inammissibilità del ricorso presentato da DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele.


5. Ricorrono eccezionali ragioni (legate all'assenza di precedenti) per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, *ex art. 92, 2° comma, c.p.c.*

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **dichiara** inammissibile il ricorso di DI MARTINO Antonella e DI STEFANO Daniele;
 - 2) **compensa** integralmente fra le parti le spese del giudizio.
- Così deciso l'8 aprile 2013.

Il giudice
Dott. Giorgio Mariani



Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI - 8 APR. 2013

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILARDO

